

Dr. Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Dipartimento dei Sistemi giuridici ed economici
Università di Milano-Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1
I-20126 Milano
lorenzo.passerini@unimib.it

Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Effetti intrinseci di atti istituzionali
vs. conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali

Università Vita-salute San Raffaele
Cesano Maderno
4 giugno 2009

Sommario

0. Il concetto di “tipo” nell’ontologia sociale
 - 0.1. L’ontologia sociale quale ontologia di *types*
 - 0.2. Descrizione *eidografica* vs. descrizione *idiografica*
1. Due opposte *directions of fit* tra il *type* ed i *tokens* di quel *type*: tipi *cognitivi* vs. tipi *normativi*
 - 1.1. La *direction of fit* dei tipi *cognitivi*
 - 1.2. La *direction of fit* dei tipi *normativi*
 - 1.3. *Fitting types*
2. Due specie di atipicità: atipicità *privativa* vs. atipicità *negativa*
 - 2.1. Atipicità *privativa*
 - 2.2. Atipicità *negativa*
 - 2.3. Le opposte presupposizioni della atipicità *privativa* e della atipicità *negativa*
 - 2.4. Tre specie di impossibilità normativa
3. Effetti intrinseci di atti istituzionali vs. conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali
 - 3.1. Conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali
 - 3.2. Effetti intrinseci (effetti essenziali) di atti istituzionali

“Σφραγίδος ἐκτυπώματα πολλά μετέχει τῆς ἀρχετύπου σφραγίδος καὶ ἐν ἐκάστῳ τῶν ἐκτυπωμάτων ὅλης καὶ ταύτης οὔσης καὶ ἐν οὐδενὶ κατ’οὐδὲν μέρος.”

“Le reiterate impronte [ἐκτυπώματα] d’un sigillo [σφραγίς] partecipano tutte del sigillo che di esse è *archetipo* [ἀρχέτυπος σφραγίς]: ma, in ogni singola impronta, il sigillo è presente nella sua integrità e nella sua identità, senza divenire parte di alcuna delle impronte di cui esso è *archetipo*.”

Dionigi Areopagita [V-VI sec. d.C.]¹

0. Il concetto di “tipo” nell’ontologia sociale

0.1. L’ontologia sociale quale ontologia di *types*

0.1.1. Nel presente seminario intendo saggiare un’ipotesi: l’ipotesi che l’ontologia sociale (a differenza dell’ontologia dei fenomeni naturali) sia primariamente una ontologia di *types*.

0.1.2. L’ipotesi che l’ontologia sociale (a differenza dell’ontologia dei fenomeni naturali) sia primariamente una ontologia di *types* è suggerita da un passo de *I fondamenti a priori del diritto civile*, 1913 del fenomenologo tedesco Adolf Reinach.

Scriva Reinach:

Anche quando io attribuisco alla singola struttura giuridica [*rechtliches Gebilde*], esistente in un momento determinato, una predicazione, la mia predicazione investe questa struttura giuridica non nella sua individuale singolarità, ma nella sua tipicità.²

Una tesi analoga, riferita in questo caso ai fenomeni istituzionali (ancorché circoscritta ad alcune specie di fenomeni istituzionali), è presente nel filosofo americano John R. Searle.

Scriva Searle:

Per alcuni fenomeni istituzionali, come il denaro, ciò che dico si applica più ai tipi che alle unità individuali; per altri, come i ricevimenti, si applica a ogni unità individuale.³

¹ Dionigi [*Dionysius*] Areopagita, *De divinis nominibus*, 644a, 7-9. Mia parafrasi. Mi sono avvalso della traduzione italiana di Piero Scazzoso e della traduzione tedesca di Beate Regina Suchla.

² Cfr. Adolf REINACH, *Sämtliche Werke*, 1989, vol. I, p. 144; tr. it. p. 5; riporto la traduzione di Paolo Di Lucia (Paolo DI LUCIA, *L’universale della promessa*, 1997, p. 77).

³ John R. SEARLE, *The Construction of Social Reality*, 1965, tr. it. p. 42.

0.2. Descrizione *eidografica* vs. descrizione *idiografica*

0.2.1. Le due tesi di Reinach e di Searle possono essere illuminate attraverso il paradigma “*eidografico vs. idiografico*”, introdotto da Amedeo G. Conte in *Fenomeni di fenomeni*, 1986.⁴

Secondo Reinach, ai *rechtliche Gebilde* conviene una descrizione *eidografica*.

Secondo Searle, ad alcuni fenomeni istituzionali conviene una descrizione *eidografica*, ad altri fenomeni istituzionali conviene una descrizione *idiografica*.

Oggetto di descrizione *eidografica* sono quelle caratteristiche che ineriscono all'*eidos*, al *tipo*.

Oggetto di descrizione *idiografica* sono, invece, quelle caratteristiche che ineriscono soltanto all'*idion*, ai *tokens* di un tipo nella propria individualità.

0.2.2. Ecco due esempi di descrizioni (la prima *eidografica*, la seconda *idiografica*) che hanno ad oggetto un atto:

[1.] Nel gioco del rugby, segnare una meta vale cinque punti.

[2.] La meta che la nazionale irlandese ha segnato al 35' del secondo tempo ha rovesciato le sorti della partita.

Se osserviamo questi due esempi, notiamo una asimmetria.

Ciò che viene predicato del “segnare una meta” nell'esempio [1.] (il fatto di valere cinque punti) può essere predicato *salva veritate* anche della meta segnata dalla nazionale irlandese al 35' del secondo tempo, citata nell'esempio [2.]: la meta che la nazionale irlandese ha segnato al 35' del secondo tempo non solo ha rovesciato le sorti della partita, ma (come tutte le mete nell'attuale gioco del rugby) certamente valeva anche cinque punti.

Al contrario, ciò che viene predicato della meta segnata dalla nazionale irlandese al 35' del secondo tempo nell'esempio [2.] (il fatto di aver rovesciato le sorti della partita) *non* può essere predicato *salva veritate* anche del “segnare una meta” citato nell'esempio [1.]: non è una caratteristica generale (tipica) dell'atto di “segnare una meta” il fatto di rovesciare le sorti di una partita.

0.2.3. In entrambi gli esempi che ho citato, l'oggetto della descrizione è l'atto di segnare una meta (nel gioco del rugby), ma

- (i) nell'esempio [1.], dell'atto di segnare una meta si dà una descrizione *eidografica*: oggetto di questa descrizione *eidografica* è una caratteristica dell'*eidos*, del *tipo* (*type*) di atto: “segnare una meta”;
- (ii) nell'esempio [2.], invece, dell'atto di segnare una meta si dà una descrizione *idiografica*: oggetto di questa descrizione *idiografica* è una caratteristica di un *idion*, di una particolare *istanziatura* (*token*) del tipo di atto “segnare una meta”.

1. Due opposte *directions of fit* tra il *type* ed i *tokens* di quel *type*: tipi *cognitivi* vs. tipi *normativi*

Ho distinto la descrizione delle caratteristiche di un atto in quanto *type* (in quanto tipo di atto) dalla descrizione delle caratteristiche di un atto in quanto *token* (in quanto individuale istanziazione) di un *type* di atto.

Ma quale tipo di relazione intercorre tra il *type* d'un atto ed i *tokens* di quel *type*?

La relazione tra un *type* e i *tokens* di quel *type* è una relazione di *conformità*: *type* e *tokens* devono, evidentemente, essere tra loro conformi (in inglese: *to fit*) per essere, rispettivamente, l'uno *type* di quei *tokens*, gli altri *tokens* di quel *type*.

Ma la relazione di conformità tra *types* e *tokens* può avere *due opposte direzioni*: essa può andare dai *types* ai *tokens*, oppure dai *tokens* ai *types*.⁵

⁴ Il paradigma *idiografico vs. eidografico* di Conte è ispirato al paradigma *nomothetico vs. idiografico* di Wilhelm Windelband.

In altri termini, alla relazione fra *types* e *tokens* di quel *type* si può applicare il concetto di “*direction of fit*”, introdotto da Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, e sviluppato da John R. Searle.

1.1. La *direction of fit* dei tipi *cognitivi*

Vi sono casi nei quali la *direction of fit* (la direzione di conformità) va dai *types* ai *tokens*: sono i *types* a doversi conformare ai *tokens* di cui essi sono *types*.

È questo il caso di quelli che propongo di chiamare *tipi cognitivi*.

Un esempio di tipo *cognitivo* è il tipo cognitivo “*Punica granatum* [melograno]”.

Attraverso un tipo *cognitivo* noi ricostruiamo (o cerchiamo di ricostruire) quali *siano* le caratteristiche (le caratteristiche tipiche) dei *tokens* di quel *type*.

Poiché il tipo *cognitivo* ha la funzione di rappresentare come la realtà è, è il *type* che deve conformarsi, adeguarsi [*to fit*] ai *tokens* di cui esso è *type*.

Nel caso del tipo *cognitivo*, dunque, è il *tipo* che deve rispecchiare i *fenomeni*.

1.2. La *direction of fit* dei tipi *normativi*

Vi sono, invece, casi nei quali la *direction of fit* (la direzione di conformità) va dai *tokens* ai *types*: sono i *tokens* a doversi conformare ai *types* di cui essi sono *tokens*.

È questo il caso di quelli che propongo di chiamare *tipi normativi*.⁶

Un esempio di tipo *normativo* è il tipo normativo “segnare una meta” nel gioco del rugby.

Attraverso un tipo *normativo* noi *non* ricostruiamo quali *siano* le caratteristiche (le caratteristiche tipiche) dei *tokens* di quel *type*; al contrario, determiniamo quali *debba essere* le caratteristiche dei *tokens* (per essere *tokens* di quel *type*).

Poiché il tipo *normativo* ha *non* la funzione di rappresentare come la realtà è, ma la funzione di stabilire come la realtà *debba essere*, sono i *tokens* che devono conformarsi, adeguarsi [*to fit*] al *type* di cui essi sono *tokens*.

Nel caso del tipo *normativo*, sono i *fenomeni* che devono rispecchiare il *tipo*.⁷

1.3. *Fitting types*

Sia nel caso dei tipi *cognitivi*, sia nel caso dei tipi *normativi*, possiamo parlare di “*fitting types*”; ma con una differenza essenziale.

Nel caso dei tipi *cognitivi* il termine ‘*fitting*’ è participio presente il cui soggetto è il sostantivo ‘*types*’: l’espressione ‘*fitting types*’ esplicita la natura dei tipi *cognitivi*: i *types* sono *fitting* nel senso che essi si conformano (ai propri *tokens*).

Nel caso dei tipi *normativi*, invece, il termine ‘*fitting*’ è un gerundio il quale designa l’azione di conformare (*tokens*) a *types* (in questo caso il sostantivo ‘*types*’ è complemento oggetto del verbo ‘*fitting*’).

⁵ Nel linguaggio dell’algebra dei vettori, si dovrebbe, a rigore, parlare di due *versi* opposti su una stessa direzione di conformità.

⁶ L’idea che i *types* possano avere funzione *normativa* rispetto ai propri *tokens* non è estranea alla semiotica di Charles Sanders Peirce (il quale per primo ha proposto il paradigma “*type vs. token*”): un altro termine proposto da Peirce per il *type* è, infatti, ‘*legisign*’ (che in Peirce si contrappone a ‘*sinsign*’).

⁷ Nel caso del tipo *cognitivo*, la *forma* dei fenomeni è *norma* del tipo; nel caso del tipo *normativo*, la *forma* del tipo è *norma* dei fenomeni (il tipo è la *norma* che determina la *forma* dei fenomeni).

2. Due specie di atipicità: atipicità *privativa* vs. atipicità *negativa*

Nel paragrafo 1. (*Due opposte directions of fit tra il type ed i tokens di quel type: tipi cognitivi vs. tipi normativi*) mi sono occupato della relazione di *conformità* tra *types* e *tokens*.

Nel presente paragrafo 2. (*Due specie di atipicità: atipicità *privativa* e atipicità *negativa**) di due specie di relazione di *non-conformità* rispetto ad un tipo: la *atipicità *privativa** e la *atipicità *negativa**.

2.1. Atipicità *privativa*

Chiamo “atipicità *privativa*” quella specie di atipicità la quale consiste nella *parziale difformità da un tipo* (nella non-completa conformità ad un tipo).

Ecco due esempi di atipicità *privativa*:

- (i) È atipicità *privativa* la atipicità di un contratto di locazione che preveda quale corrispettivo cosa diversa dal denaro.
- (ii) È atipicità *privativa* la atipicità di una banconota da 10 euro falsa.

Sia il contratto di locazione che preveda quale corrispettivo cosa diversa dal denaro, sia la banconota da 10 euro falsa, sono atipici (non perché siano del tutto estranei ad un *type*, non perché essi siano privi d'un *type*, ma) perché essi si discostano parzialmente dal (non si conformano pienamente al) *type* di cui essi sono *tokens*.

Chiamo “*privativa*” questa *prima* specie di atipicità, perché essa consiste nella (graduale, scalare) diminuzione, carenza di *tipicità* (di conformità) rispetto ad un tipo.⁸

2.2. Atipicità *negativa*

Chiamo “atipicità *negativa*” quella specie di atipicità la quale consiste (non nella parziale difformità da un tipo, non nella non-completa conformità ad un tipo, ma) nella *irriducibilità ad un tipo*, nella *assenza di tipo*.

Ecco due esempi di atipicità *negativa*:

- (i) la atipicità dell'atto di segnare una meta nel gioco del calcio;
- (ii) la atipicità di una banconota da 27 euro.

Sia l'atto di segnare una meta nel gioco del calcio, sia la banconota da 27 euro, sono atipici (non perché si discostino da un *type*, perché siano parzialmente *difformi* da un *type*, ma) perché di essi *type non v'è* (essi *non* sono *tokens* d'un *type*, poiché *type non v'è*).

Chiamo “*negativa*” questa seconda specie di atipicità, perché essa consiste nella (non-scalare) *assenza* di tipicità: tipicità *non v'è* poiché *non v'è* tipo.⁹

2.3. Le opposte presupposizioni della atipicità *privativa* e della atipicità *negativa*

Le due atipicità (atipicità *privativa* e atipicità *negativa*) che ho distinto hanno opposte presupposizioni.

⁸ La atipicità *privativa* è *privativa* così come è *privativa* la concezione *gnostica* e *neoplatonica* del male: il male è una imperfezione, è una carenza (deficienza) d'essere, una deficienza di bene.

⁹ La atipicità *negativa* è *negativa* così come è *negativa* la concezione *manichea* del male: il male è altro rispetto al bene; esso è assenza di bene.

La atipicità *privativa*, la quale consiste nella parziale *difformità* da un tipo (nella non completa conformità ad un tipo), presuppone che tipo vi sia (il tipo contrattuale “locazione”, ad esempio, è presupposto di ogni singolo contratto di locazione atipico).

Al contrario, la atipicità *negativa*, la quale consiste nella *irriducibilità* ad un tipo, presuppone che tipo *non* vi sia (che *non* vi sia un tipo al quale un particolare fenomeno sia riconducibile).

2.4. Tre specie di impossibilità normativa

2.4.1. Il paradigma: atipicità *privativa* vs. atipicità *negativa*, illumina (ed è a sua volta illuminato da) il fenomeno della *impossibilità normativa*.

Chiamo “impossibilità normativa”, in genere, ogni forma di impossibilità la quale sia relativa a norme.

La impossibilità normativa (la impossibilità relativa a norme) può essere l’effetto di tre differenti situazioni normative, che illustrerò con tre esempi.

- (i) La impossibilità normativa di fumare in un locale pubblico in Italia.
Questa *prima* forma di impossibilità normativa deriva dalla *presenza* di una *regola deontica*: la norma che vieta di fumare nei locali pubblici.
- (ii) La impossibilità normativa, per una persona che abbia compiuto il trentesimo anno di età, di partecipare ad un concorso per il quale sia requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età.
Questa *seconda* forma di impossibilità normativa deriva dalla *presenza* di una *regola anakastico-costitutiva*: la norma che stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso il non aver compiuto il trentesimo anno di età.
- (iii) La impossibilità normativa di segnare una meta nel gioco del calcio.
Questa *terza* forma di impossibilità normativa deriva dalla *assenza di una regola*: dall’assenza di una regola che istituisca, nel gioco del calcio, il tipo di atto “segnare una meta”.

2.4.2. Nel gioco del rugby è possibile segnare una meta.¹⁰

Nel gioco del calcio, invece, segnare una meta è *normativamente* impossibile.

È (normativamente) impossibile:

- (i) non perché vi sia una norma (deontica) che lo *vieti*,
- (ii) non perché vi sia una norma (anankastico-costitutiva) che ponga delle condizioni necessarie non adempibili,
- (iii) ma perché una norma *non v’è*: non v’è una norma del gioco del calcio che istituisca il tipo di atto “segnare una meta”. (È impossibile produrre un *token* di un *type* che non v’è.)

2.4.3. Il concetto di “impossibilità normativa derivante da atipicità negativa” suscita due domande inerenti alla filosofia dei fenomeni istituzionali:

- (i) Può esistere un fenomeno istituzionale senza tipo?
- (ii) Può esistere una realtà istituzionale senza tipi?

¹⁰ Il gioco del rugby è filosoficamente provocante per la teoria della atipicità anche per una seconda ragione.

Secondo la tradizione, il rugby nacque, infatti, il 1 novembre 1823 quando, nel prato della Public School della cittadina di Rugby, William Webb Ellis prese la palla tra le mani e corse con essa, segnando forse la prima meta della storia.

Il gesto di William Webb Ellis è ricordato, nella Rugby School, da una lapide con incise le seguenti parole: “This stone commemorates the exploit of William Webb Ellis who with a fine disregard for the rules of football as played in his time first took the ball in his arms and ran with it thus originating the distinctive feature of the rugby game. A.D. 1823”.

Fu proprio non conformandosi alle regole ed ai tipi di atto del gioco al quale stava giocando, che Webb Ellis diede origine ad un nuovo gioco.

Fu la atipicità (atipicità *negativa*) dell’azione di Webb Ellis, ad ispirare i tipi di atto d’un nuovo gioco: il gioco del rugby.

3. Effetti intrinseci di atti istituzionali vs. conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali

Ho distinto tipi *cognitivi* da tipi *normativi*; ho distinto la atipicità *privativa* dalla atipicità *negativa*; ho indagato una forma di *impossibilità* normativa; indagherò ora il rapporto tra

- (i) il *tipo* (il *type*) d'un atto,
- (ii) le *istanziamenti* (i *tokens*) di quel tipo di atto,
- (iii) gli *effetti* prodotti da quell'atto.

Nella filosofia dei fenomeni istituzionali, i fenomeni *istituzionali* si distinguono dai fenomeni *bruti* o (più correntemente) dai *fatti bruti*.

Searle caratterizza la distinzione tra fatti bruti e fatti istituzionali nel modo seguente:

Brute facts can exist without human institutions, institutional facts require human institutions for their very existence.¹¹

I fatti bruti possono esistere anche senza istituzioni umane; i fatti istituzionali necessitano, invece, per la propria stessa esistenza, di istituzioni umane.

Dei fenomeni o fatti bruti fanno parte gli *atti naturali*: gli atti naturali (a differenza degli atti istituzionali) sono possibili, sono riconoscibili e sono interpretabili anche al di fuori di qualsiasi sistema istituzionale.

Correre, tagliare un albero, aprire una finestra sono esempi di atti *naturali*, di atti *bruti*.¹²

Battezzare, promettere, stipulare un contratto di compravendita, segnare una meta nel gioco del rugby sono, invece, esempi di atti *istituzionali*.

Nei successivi numeri 3.1. (*Conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali*) e 3.2. (*Effetti intrinseci di atti istituzionali*), mostrerò che il rapporto che intercorre tra i *tokens* di un *atto naturale* e il *type* di cui essi sono *tokens* è differente rispetto al rapporto che intercorre tra i *tokens* di un *atto istituzionale* e il rispettivo *type* di cui essi sono *tokens*.

3.1. Conseguenze estrinseche di atti non-istituzionali

3.1.1. Gli atti *naturali* come correre, come tagliare un albero, come aprire una finestra producono determinate *conseguenze* nella loro *individuale singolarità*, indipendentemente dal fatto che qualcuno li riconosca come *tokens* d'un particolare *type*.

Ogni volta che qualcuno corre, si produce una traslazione nello spazio, più o meno rapida, della persona che compie l'atto; ogni volta che qualcuno taglia un albero, l'albero cade; ogni volta che qualcuno apre una finestra, la finestra si apre.

3.1.2. Tutte queste conseguenze si producono a partire dai *singoli* atti nella loro individuale singolarità (nel loro *idion*), indipendentemente dal fatto che qualcuno riconosca ciascuno di questi atti come l'istanziamento di un determinato tipo di atto: le conseguenze di un singolo, concreto ed individuale atto di correre (ossia di un *token* del *type* "correre") si producono (secondo meccaniche

¹¹ John R. SEARLE, *Ontologia sociale e potere politico*, 2003, pp. 30-31.

¹² Ovviamente anche questi atti naturali possono, in determinati contesti istituzionali, assumere una valenza istituzionale. Ad esempio, correre, nel contesto dell'atletica leggera, assume una evidente valenza istituzionale. Io qui considero questi atti nella loro naturalità, al di fuori da qualsiasi contesto istituzionale.

relazioni di causa ed effetto) indipendentemente dal fatto che esso venga riconosciuto come un *token* del *type* (del tipo di atto) “correre”.¹³

3.2. Effetti intrinseci di atti istituzionali

3.2.1. Battezzare, promettere, stipulare un contratto di compravendita, segnare una meta nel gioco del rugby (a differenza di correre, tagliare un albero, aprire una finestra) sono quattro esempi di atti *istituzionali*.

Gli atti istituzionali come battezzare, come promettere, come stipulare un contratto di compravendita, come segnare una meta nel gioco del rugby *non* producono i loro specifici *effetti*, se non per il fatto di essere *tokens* di un determinato *type* di atto istituzionale (se non nella loro specifica *tipicità*).

Ogni volta che qualcuno battezza qualcun'altro, ogni volta che qualcuno promette qualcosa a qualcun'altro, ogni volta che qualcuno stipula un contratto di compravendita con qualcun'altro, ogni volta che qualcuno segna un meta nel gioco del rugby, si producono determinati effetti specifici di ciascun tipo di atto (istituzionale); questi effetti si producono solo in quanto ogni singolo atto è un *token* di un determinato *type* di atto (istituzionale).

3.2.2. Queste osservazioni suggeriscono una ipotesi suggestiva sulla natura degli atti istituzionali, e sulla natura del rapporto che intercorre tra i *tokens* di un atto istituzionale e il loro *type*.

Mentre il *type* di un atto naturale non è necessario per la produzione delle conseguenze di ciascun *token* di quell'atto, al contrario l'esistenza del *type* di un atto *istituzionale* sembra essere *condizione necessaria* per l'esistenza di ciascun *token* di quel *type* di atto e per la produzione degli *effetti istituzionali* di esso.

Gli effetti che nascono, ad esempio, dalla promessa che Giovanni fa a Carlo (ossia la nascita di un'obbligazione per Giovanni di fare qualcosa e di una pretesa da parte di Carlo che Giovanni faccia quella cosa) nascono sì *tramite* il singolo e concreto atto di promettere compiuto da Giovanni; ma soltanto in virtù del fatto che quell'atto costituisce un *token* del *type* (del tipo di atto) “promettere”.

In altri termini: gli effetti di un atto istituzionale si producono *tramite* i *tokens* di quell'atto, ma *in virtù* del suo *type*.

Sub 3.1., in riferimento agli atti *naturali*, ho detto che essi producono “determinate *conseguenze*”.

Ora, in riferimento agli atti *istituzionali*, dico che essi producono “*effetti essenziali*”.

Ciò che viene prodotto dagli atti *naturali* sono *estrinseche conseguenze* di essi: conseguenze che (attraverso ciascun atto naturale nella propria individuale singolarità, nel proprio *idion*) vengono prodotte in virtù di una meccanica relazione di causa ed effetto tra eventi naturali (e *non* in virtù di una relazione d'essenza intrinseca al concetto di ciascun atto naturale).

Ciò che, invece, viene prodotto dagli atti *istituzionali* sono, in primo luogo, *intrinseci effetti* di essi: effetti inerenti all'*essenza* degli atti (istituzionali) stessi (dei tipi di atto), e che (attraverso l'atto istituzionale nella sua *tipicità*, nella sua conformità ad un tipo, ad un *éidos*), vengono prodotti (*non* in virtù di meccaniche relazioni di causa ed effetto, ma) in virtù di relazioni d'essenza intrinseche all'*éidos* di ciascun atto istituzionale (relazioni d'essenza che possono essere *eidologiche* relazioni *a priori*, o *eidonomiche* relazioni costituite da regole costitutive del concetto stesso).

3.2.3. A differenza della traslazione del corpo nello spazio, della caduta di un albero e dell'apertura di una finestra (le quali sono mere *conseguenze estrinseche* di eventi (o di serie di eventi) materiali, naturali), l'obbligazione del promittente e la pretesa del promissario sono *effetti intrinseci*, essenziali dell'atto della promessa: essi sono *inscritti* nel *type*, nell'*éidos* dell'atto della promessa.

¹³ Un apparente contro-esempio è dato dall'atletica leggera.

Nel contesto dell'atletica leggera, infatti, si distingue con precisione tra *corsa* e *marcia*: chi corra in una gara di marcia, infatti, viene squalificato. Ma il contesto dell'atletica leggera è appunto un contesto istituzionale; al di fuori di tale contesto non è chiaro dove si collochi il confine tra la corsa e la marcia: in alcuni casi qualcuno dirà che Giovanni correva mentre qualcun'altro sarà più disposto a dire che Giovanni marciava o camminava velocemente; le conseguenze prodotte dall'atto di Giovanni saranno in ogni caso le stesse, indipendentemente da come quell'atto venga classificato.

Come suggerisce Maria-Elisabeth Conte, il *token* di un atto istituzionale “fa scattare” [*triggers, löst aus*] gli effetti del *type*; ma gli effetti che il *token* fa scattare sono effetti del *type*: sono gli effetti che ineriscono al *tipo di atto* istituzionale di cui il *token* è istanziazione; sono effetti intrinseci, effetti essenziali del tipo di atto istituzionale di cui il *token* è istanziazione.

Usando il lessico della filosofia scolastica medievale, il *type* di un atto istituzionale è (essenziale, necessaria) *causa prima* degli effetti dell’atto, il *token* non è che (contingente) *causa seconda* di essi (così come causa prima della morte è la vita, mentre l’evento che causa una determinata morte non è che contingente causa seconda).

Scrivo di Tommaso d’Aquino:

“Causa prima vehementius influit in causatum quam secunda.”

Alla relazione tra *type* e *token* d’un fenomeno istituzionale si addicono le parole di Dionigi Areopagita:

Le reiterate impronte [ἐκτυπώματα] d’un sigillo [σφραγίς] partecipano tutte del sigillo che di esse è *archetipo* [ἀρχέτυπος σφραγίς]: ma, in ogni singola impronta, il sigillo è presente nella sua integrità e nella sua identità, senza divenire parte di alcuna delle impronte di cui esso è *archetipo*.

Riferimenti bibliografici

- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *Intention*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1957, 21963. Traduzione italiana di Cristina Sagliani: *Intenzione*. Roma, Edizioni dell'Università della Santa Croce, 2004.
- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *On Brute Facts*. In: "Analysis", 18 (1958), pp. 69-72.
- AZZONI, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- BENOIST, Jocelyn/KERVÉGAN, Jean-François (eds.), *Adolf Reinach. Entre droit et phénoménologie*. Paris, CNRS Éditions, 2008.
- BETTI, Emilio, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*. Milano, Giuffrè, 1971.
- CONTE, Amedeo G., *Fenomeni di fenomeni*. In: Giuseppe GALLI (ed.), *Interpretazione ed epistemologia. Atti del VII Colloquio sulla interpretazione (Macerata 1985)*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Seconda edizione (con varianti) in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 63 (1986), pp. 29-57. Terza edizione in: Amedeo G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313-346.
- CONTE, Amedeo G., *Eidos. An Essay on Constitutive Rules*. In: Giuliano DI BERNARDO (ed.), *Normative Structures of the Social World*. Amsterdam, Rodopi, 1988, pp. 251-257.
- CONTE, Amedeo G., *Regole di linguaggio e linguaggio delle regole*. In: Marco CARAPEZZA/ Franco LO PÍPARO (eds.), *La regola linguistica. Atti del VI congresso della Società di filosofia del linguaggio*. Palermo, Novecento, 2000, pp. 41-63. Seconda edizione in: Amedeo G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 921-945.
- CONTE, Amedeo G., *Norma*. In: Virgilio MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia filosofica*. Milano, Bompiani, 2006.
- DE NOVA, Giorgio, *Il tipo contrattuale*. Padova, CEDAM, 1974.
- DI LUCIA, Paolo, *L'universale della promessa*. Milano, Giuffrè, 1997.
- DI LUCIA, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003.
- DI LUCIA, Paolo, *Cinque tesi sullo statuto ontologico della promessa*. In: Paolo DI LUCIA, *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 163-181.
- DI LUCIA, Paolo, *Ontologia del dovere eidetico*. In: Paolo DI LUCIA, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 141-162.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre modelli dell'ontologia sociale*. In: Paolo DI LUCIA (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 9-24.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre specie di dovere eidetico. Un'analisi ontologica*. In: Paolo DI LUCIA (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 217-235.
- DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003.
- GOMPERZ, Heinrich, *Interpretation. Logical Analysis of a Method of Historical Research*. Den Haag, van Stockum & Zoon/Chicago, The University of Chicago Press, 1939.
- LORINI, Giuseppe, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova, CEDAM, 2000.
- LORINI, Giuseppe, *L'atto giuridico nella filosofia dell'atto*. In: Giuseppe LORINI (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. I-XVII.
- LORINI, Giuseppe, *Atto tético in Czesław Znamierowski*. In: Amedeo G. CONTE/Paolo DI LUCIA/Antonio INCAMPO/Giuseppe LORINI/Wojciech ŻELANIEC, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 224-233.
- LORINI, Giuseppe, *Norma costruttiva in Czesław Znamierowski*. In: Amedeo G. CONTE/Paolo DI LUCIA/Antonio INCAMPO/Giuseppe LORINI/Wojciech ŻELANIEC, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 79-88.
- LORINI, Giuseppe, *Oggetto e atto. Contributo alla filosofia del diritto*. Torino, Giappichelli, 2008.

- LORINI, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002.
- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, Fitting Types. *Tipi di atti e atti quali tipi*. In: Paolo DI LUCIA (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 351-371.
- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*. Macerata, Quodlibet, 2005.
- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, *Eidologique et eidonomique dans la philosophie de l'acte juridique: Adolf Reinach et Czesław Znamierowski*. In: Jocelyn BENOIST/Jean-François KERVÉGAN (eds.), *Adolf Reinach. Entre droit et phénoménologie*. Paris, CNRS Éditions, 2008, pp. 59-69.
- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, *Tetracotomia delle istituzioni in René-Georges Renard*. In: *Studi in ricordo di Aristide Tanzi*. Milano, Giuffrè, 2009, pp. 353-365.
- PEIRCE, Charles Sanders, *Collected Papers*. A cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, voll. III e IV, 1960.
- PEIRCE, Charles Sanders, *Semiotica*. Testi scelti e introdotti da Massimo Achille Bonfantini, Letizia Grassi, Roberto Grazia. Torino, Einaudi, 1980.
- PEIRCE, Charles Sanders, *La logica degli eventi*. Edizione italiana a cura di Rossella Fabbrichesi Leo. Milano, Spirali, 1989.
- REINACH, Adolf, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. In: "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1 (1913), pp. 685-847. Seconda edizione, sotto il titolo: *Zur Phänomenologie des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. München, Kösel, 1953. Terza edizione, sotto il titolo: *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, in: Adolf REINACH, *Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe und Kommentar*. München, Philosophia, 1989, pp. 141-278. Traduzione castigliana di José Luis Álvarez: *Los fundamentos apriorísticos del derecho civil*. Barcelona, Bosch, 1934. Traduzione italiana di Daniela Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile*. Milano, Giuffrè, 1990. Traduzione francese di Ronan de Calan: *Les fondements a priori du droit civil*. Paris, Vrin, 2004.
- REINACH, Adolf, *Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe und Kommentar*. München, Philosophia, 1989.
- ROCHFELD, Judith, *Cause et type de contrat*. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1999.
- SACCO, Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato. Sommario delle lezioni di diritto privato comparato tenute nell'Università di Torino nell'anno accademico 1979-1980*. Torino, Giappichelli, 1980. Quinta edizione: Torino, UTET, 1992.
- SACCO, Rodolfo, *L'occupazione, atto di autonomia (Contributo ad una dottrina dell'atto non negoziale)*. In: "Rivista di diritto civile", 40 (1994), pp. 343-358.
- SACCO, Rodolfo, *La nozione di contratto*. In: *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno. Vol. X. *Obbligazioni e contratti. Tomo secondo*. Torino, UTET, 1995, pp. 5-20.
- SEARLE, John Rogers, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. London, Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Raimondo Cardona: *Atti linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Boringhieri, 1976.
- SEARLE, John Rogers, *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Traduzione italiana di Daniele Barbieri: *Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*. Bompiani, Milano, 1985.
- SEARLE, John Rogers, *The Construction of Social Reality*. New York, The Free Press, 1995. Traduzione italiana di Andrea Bosco: *La costruzione della realtà sociale*. Milano, Comunità, 1996. Nuova edizione italiana: Torino, Einaudi, 2006.
- WOLLHEIM, Richard Arthur, *Art and its Objects. An Introduction to Aesthetics*. New York, Harper & Row, 1968. Nuova edizione: *Art and its Objects*. Harmondsworth/New York, Pelican, 1970. Traduzione italiana di Enzo De Lellis: *Introduzione all'estetica*. Milano, Isedi, 1974. Nuova edizione inglese con sei saggi supplementari: *Art and its Objects*. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
- ŻELANIEC, Wojciech, *Sull'idea stessa di regola costitutiva*. In: Paolo DI LUCIA (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 155-179.

- ŻELANIEC, Wojciech, *Regola costitutiva*. In: Amedeo G. CONTE/Paolo DI LUCIA/Antonio INCAMPO/Giuseppe LORINI/Wojciech ŻELANIEC, *Ricerche di Filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 36-47.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *O przedmiocie i fakcie społecznym [Oggetti sociali e fatti sociali]*. In: "Przegląd Filozoficzny", 24 (1921), pp. 1-33.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawna [Concepts fondamentals de la théorie du droit. Structure juridique et norme juridique]* Poznań, Fiszer i Majewski, 1924.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *Norma costruttiva ed atto tnetico*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 83 (2006), a cura di Giuseppe Lorini, pp. 283-285.